



N.5030/2007

Reg. Dec.

NN.

4781,4921,5038

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi iscritti in appello ai NRG. 4781, 4921 e 5038 dell'anno 2002 proposti rispettivamente:

- quanto al primo (NRG. 4781/02), dall'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Mastroviti e Mario Sanino, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio del secondo;

contro

COMUNE DI MELENDUGNO, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

REGIONE PUGLIA, MINISTERO DELL'INTERNO,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA,

in qualità di Commissario Delegato, PREFETTO DI BARI,

in qualità di Commissario Delegati, e MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ognuno in persona

del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutti non costituiti in giudizio;

- quanto al secondo (NRG. 4921/02), dalla **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dal prof. avv. Felice Ancora, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Laura Mantagazza, n. 24 (presso il cav. Luigi Gardin);

contro

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, e **COMUNE DI MELENDUGNO**, in persona del sindaco in carica; non costituiti in giudizio;

- quanto al terzo NRG 5038/02, dal **PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA**, nella qualità di **Commissario delegato per l'emergenza socio - sanitaria ambientale (O.M. n. 3077 del 4 agosto 2000)**; **PREFETTO DI BARI**, nella qualità di **Commissario delegato per l'emergenza in materia delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia (O.M. n. 3077 del 4 agosto 2000)**,

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'INTERNO, in qualità di **delegato per il coordinamento della protezione civile**, e **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, ognuno in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

COMUNE DI MELENDUGNO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

REGIONE PUGLIA, in persona del presidente della Giunta regionale in carica; **A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante in carica; non costituiti in giudizio;

tutti per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, sez. I, n. 180 del 5 febbraio 2002;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive delle parti a sostegno delle proprie tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi;

Uditi per le parti gli avvocati M. Sanino, F. Mastroviti, F. Ancora e l'Avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.

F A T T O

Con la sentenza n. 180 del 5 febbraio 2002 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, sez. I, ha

pronunciato in via definitiva sul ricorso proposto dal Comune di Melendugno per l'annullamento: a) del decreto prot. n. 5002/CD del 7 novembre 2001, con cui il Prefetto di Bari, con i poteri del Commissario delegato ex art. 1, comma 2, O.M. n. 3077/00, in esecuzione della convenzione in data 6 luglio 2001 tra il Presidente della Regione Puglia C.D., il Prefetto della provincia di Bari C.D., e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., aveva disposto l'affidamento proprio all'Acquedotto Pugliese S.p.A. dei collettori intercomunali di fognatura per il collegamento degli abitati di Calmiera, Martignano e Melendugno all'impianto depurativo di Melendugno con relativo impianto di sollevamento; b) nei limiti dell'interesse della convenzione in data 6 luglio 2001 tra il Presidente della Regione Puglia C.D., il Prefetto della provincia di Bari C.D., e l'Acquedotto Pugliese S.p.A., dell'accordo di programma tra i commissari delegati e le Regioni Puglia e Basilicata del 5 agosto 1999, nonché c) dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, nella parte in cui aveva autorizzato la deroga alla legge regionale n. 28 del 6 settembre 1999.

Con la predetta sentenza il TAR accoglieva il ricorso ed annullava i provvedimenti impugnati, ivi compresa, nei limiti dell'interesse, la convenzione in data 6 luglio 2001.

Il predetto Tribunale, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, spiegata dalla Regione Puglia, ed osservato che la questione fondamentale su cui si incentrava la controversia

era la qualificazione della posizione giuridica dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., escludeva innanzitutto l'esistenza in capo a quest'ultima di un diritto di esclusiva *ex lege* circa la gestione del servizio idrico integrato (nulla emergendo, a suo avviso, né dall'accordo di programma in data 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici, né dalla convenzione in data 6 luglio 2001, né dalle disposizioni di cui alla legge regionale n. 36 del 1994 e al decreto legislativo n. 152 del 1999 ovvero degli atti negativi di controllo emanati dalla Sezione decentrata di Lecce del Comitato regionale di controllo sulle delibere con cui il Comune di Melendugno aveva affidato alla società Ecolio s.r.l., a trattativa privata, gli stessi servizi oggetto dell'impugnativa giurisdizionale) e riteneva, pertanto, fondata la censura relativa alla asserita violazione dell'articolo 267 del R.D. n. 1175 del 1931, in quanto l'affidamento diretto, a trattativa privata, all'Acquedotto Pugliese S.p.A. dei servizi oggetto degli atti impugnati, era avvenuto al di fuori dei casi che giustificavano l'utilizzazione di tale sistema di scelta del contraente, non potendo trovare applicazione l'articolo 10 della legge n. 36 del 1994, né l'articolo 141, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Avverso tale statuizione hanno proposto appello, chiedendone la riforma:

- l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (NRG. 4781/02) che, dopo aver minutamente ripercorso in punto di fatto l'intera vicenda su

cui si innestava la controversia in esame, nonché il relativo complesso substrato normativo, ha anch'esso dedotto la erroneità dell'assunto dei primi giudici che hanno omesso di considerare le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dell'art. 2, comma 1, e del decreto legislativo n. 141 del 1999, evidenziando che le sue prerogative, così come delineate dal richiamato assetto normativo, sono state confermate dall'articolo 1 della legge 28 novembre 1998, n. 398, così che in definitiva non può negarsi che esso sia il gestore esclusivo del servizio idrico per la Regione Puglia (e ciò anche in virtù dell'attento esegesi e della corretta interpretazione dell'art. 1, comma 83, della legge n. 549 del 1995); d'altra parte, la tesi su cui si fonda la sentenza impugnata, secondo cui ogni ente locale, anche il più piccolo, avrebbe il potere di affidare autonomamente la gestione di ogni singola opera nell'ambito della materia delle risorse idriche, è smentita dalle stesse disposizioni della legge n. 36 del 1994 che prevedono la realizzazione di un servizio idrico integrato e quindi comprensivo di tutte le attività concernenti la gestione delle risorse (con particolare riguardo all'articolo 10) e della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (che ha identificato, tra l'altro, l'Ambito Territoriale Ottimale nell'intero territorio regionale), con la conseguenza che l'Acquedotto pugliese in quanto gestore esistente del servizio al momento dell'entrata in vigore della normativa speciale di cui alla legge

n. 36 del 1994 ha conservato il diritto alla predetta gestione almeno fino alla organizzazione del servizio unico integrato proprio ex articolo 10 della legge n. 36 del 1994, essendo del tutto fuorviante la distinzione tra gestioni esistenti e nuove gestioni in ragione non già dello svolgimento del servizio pubblico, ma delle singole opere strumentali all'esercizio dello stesso; infine, sempre secondo la tesi dell'appellante Acquedotto Pugliese S.p.A., proprio la normativa richiamata (che ha definito e giustificato la peculiarità della sua posizione giuridica), esclude l'esistenza della pretesa violazione delle norme comunitarie, così come la indiscutibile situazione emergenziale giustifica anche sotto altro profilo l'affidamento diretto delle opere e dei servizi oggetto di contestazione;

- la Regione Puglia (NRG. 4921/02), che ha decisamente contestato, con puntuali argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalle amministrazioni statali e dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., le conclusioni dei primi giudici, sia in ordine all'asserita mancanza di una regime di esclusiva in favore dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., sia in ordine all'asserita necessità di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento all'Acquedotto Pugliese della gestione dei servizi oggetto di contestazione, sia in ordine alla asserita incompetenza del Commissario delegato ad adottare i provvedimenti impugnati;

- il Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per l'emergenza socio – sanitaria ambientale (O.M. n.

3077 del 4 agosto 2000), il Prefetto di Bari, quale Commissario delegato per l'emergenza in materia delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione del territorio della Regione Puglia (O.M. n. 3077 del 4 agosto 2000), il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno, nella qualità di delegato per il coordinamento della protezione civile ed il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (ricorso NRG. 5038/02): essi hanno lamentato l'erroneità della tesi dei primi giudici fondata sulla mancanza di continuità della disciplina della materia in questione con le competenze, delineate dalla pregressa normativa, dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, senza tener neppure conto delle puntuale disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, richiamate nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141; hanno aggiunto che, mentre tutta la questione relativa alla pretesa violazione della normativa comunitaria era del tutto priva di fondamento giuridico, non poteva dubitarsi della competenza del Prefetto di Bari, in forza della convenzione in data 6 luglio 2001 (che aveva delimitato gli ambiti delle competenze delle singole autorità interessate nella delicata materia de qua), di consentire l'effettivo funzionamento (per la prima volta) dei due impianti realizzati dal Commissario per l'emergenza idrica affidando la realizzazione delle opere di adeguamento alla sopravvenuta disciplina ambientale proprio al soggetto che aveva svolto le funzioni di progettista, direttore

dei lavori e responsabile del procedimento; infine, hanno evidenziato che, poiché l'attuazione del sistema idrico integrato non era ancora di fatto operativo in Puglia, in una fase di emergenza era più che ragionevole l'affidamento degli impianti a soggetti che, appartenendo all'area pubblica, non avrebbero poi accampato alcuna pretesa in ordine al diritto di insistenza;

Le parti hanno ampiamente illustrato le proprie difese con apposite memorie difensive.

D I R I T T O

I. In linea preliminare deve disporsi la riunione degli appelli in esame, essendo tutti rivolti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'articolo 335 C.P.C., applicabile anche al processo amministrativo.

II. Passando all'esame del merito, la Sezione ritiene che si possa prescindere dall'esame della questione sollevata dalla Regione Puglia nelle note di udienza in data 3 maggio 2007, depositate il 15 maggio 2007, circa l'asserita sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado per effetto del sopravvenire di altri provvedimenti che hanno ridisciplinato interamente l'intera questione oggetto di controversia (situazione cui conseguirebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), stante la fondatezza nel merito dei gravami alla stregua delle seguenti osservazioni.

II.1. Giova precisare che, come risulta dalla documentazione in atti, i provvedimenti impugnati in primo grado concernono l'affidamento diretto da parte del Prefetto della provincia di Bari, quale commissario delegato, all'Acquedotto Pugliese S.p.A. dei collettori intercomunali di fognatura per il collegamento degli abitati di Calmiera, Martignano e Melendugno all'impianto depurativo di sollevamento: i primi giudici hanno ritenuto illegittimo tale affidamento, sia perché non sussisterebbe alcun diritto di esclusiva in capo all'Acquedotto Pugliese, in realtà del tutto inesistente, sia perché esso sarebbe paleamente in contrasto con i principi comunitari in materia di appalto che postulano la necessità di una gara, non riscontrandosi alcuna situazione eccezionale che, in relazione al caso di specie, potesse autorizzare il ricorso alla trattativa privata.

II.1.1. Con riguardo al primo aspetto, la Sezione deve rilevare innanzitutto che la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (intitolata proprio "Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lett. b), della L. 15 marzo 1997, n. 59") non ha comportato alcuna soluzione di continuità nell'attività svolta da detto Ente, come si desume dall'articolo 2 del ricordato decreto legislativo che, significativamente rubricato "Attività della società", al primo comma stabilisce che "sono affidate

alla società, fino al 2018, le finalità già attribuite all'ente della normativa riguardante l'ente stesso" e al secondo comma precisa che "la società provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue".

Occorre al riguardo rilevare che, per l'esatta interpretazione del contenuto del predetto comma 1 dell'articolo 2, ed in particolare del termine "finalità", usato dal legislatore in luogo di quello più generale di "attività" (peraltro contenuto nella rubrica dell'articolo), deve tenersi conto del comma 83 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (concernente la riorganizzazione del settore degli enti acquedottistici comportante proprio la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni, allo scopo di favorire il riassetto funzionale e organizzativo per il miglioramento dell'efficienza gestionale), a mente del quale al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali sono trasformati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in società per le "finalità" di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

In realtà tale ultimo articolo, rubricato "Gestione delle Acque", conferisce al Commissario liquidatore della Cassa del

Mezzogiorno il potere di costituire una società per azione per l'affidamento in regime di concessione della gestione degli impianti idrici realizzati o da realizzare già in gestione alla Cassa: sennonché il rinvio a tale disposizione non può essere ragionevolmente riferito a tale figura organizzatoria (il Commissario liquidatore ed al relativo potere attribuitogli), quanto piuttosto agli "interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e fognature...", oggetto di gestione diretta da parte della Cassa per il Mezzogiorno (anche con riferimento agli interventi in corso di realizzazione) e destinati a passare alla costituenda società per azioni.

E' evidente - ad avviso della Sezione - che con il predetto rinvio il legislatore ha inteso delineare puntualmente la "missione" dell'Acquedotto pugliese S.p.A., individuandola precipuamente nella gestione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e fognature già realizzate ovvero in corso di realizzazione, nonché nel completamento delle stesse e nella realizzazione delle opere che dovessero ritenersi necessarie (così continuando del resto l'attività dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, secondo le disposizioni che lo avevano istituito e successivamente ne avevano puntualmente precisato le attribuzioni e le competenze), assicurando pertanto, per un verso, la continuità del funzionamento di una struttura di indiscutibile rilevanza pubblica e, per altro verso,

alla nuova società per un periodo ritenuto ragionevole dal legislatore (20 anni, fino al 2018) una posizione particolare di privilegio e un sostanziale regime di riserva, ritenuto adeguato non solo a consentire l'effettivo avvio dell'attività della nuova società, ma anche all'effettivo e proficuo utilizzo del rilevante contributo statale previsto dalla legge 18 novembre 1998, n. 398 (Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP).

La peculiare posizione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. non costituisce un *unicum* irragionevole o irrazionale nel quadro ordinamentale, atteso che essa appare coerente con la disciplina, per così dire generale in materia di privatizzazione degli enti pubblici di cui all'articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgente per il risanamento della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, a mente della quale le attività attribuite o riservate per legge o con atti amministrativi agli enti privatizzati restano attribuiti a titolo di concessione (comma 1), di durata in ogni caso non inferiore a venti anni (comma 3).

Né può essere sottovalutata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 della ricordata legge 18 novembre 1998, n. 398, secondo cui "il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183", che di per sé indica il ruolo specifico ed unico dell'Acquedotto pugliese S.p.A., ingiustamente obliterato dai primi giudici.

A tali conclusioni, cioè alla individuazione del regime di sostanziale riserva di cui è titolare l'Acquedotto Pugliese S.p.A., si giunge anche tenendo conto di altre disposizioni legislative, sia statali che regionali.

Infatti, l'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, stabilisce che “le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9”, mentre la legge regionale della Puglia 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) all'articolo 2 dà espressamente atto dell'esistenza e dello specifico ruolo dell'Acquedotto pugliese S.p.A, affermando che “In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), l'A.T.O. è costituito dall'intero territorio regionale”, ruolo ulteriormente ribadito ed evidenziato per effetto dell'inserimento (ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7), dopo le parole “dello stesso” delle seguenti “anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141”.

II.1.2. La delineata peculiare posizione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., per un verso, esclude la tesi dei primi giudici secondo cui ogni comune potrebbe autonomamente affidare la gestione di ogni singola opera rientrante nell'ambito del sistema delle risorse idriche (atteso che, com'è stato ricordato, l'A.T.O., unico per la Puglia, ai sensi del ricordato articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, ha come specifica finalità il superamento della frammentazione delle gestioni, ex articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 5 gennaio 1994, n. 36), e, per altro verso, elimina ogni dubbio sulla compatibilità con la normativa comunitaria dell'affidamento diretto di cui agli impugnati provvedimenti (4918/CD del 5 ottobre 2001 e 4919/CD del 5 ottobre 2001).

E' sufficiente rilevare al riguardo che l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in forza del delineato quadro normativo, è da considerarsi concessionario ex lege fino al 31 dicembre 2018 non solo di tutte le finalità già precedentemente attribuite all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, ma anche della gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, della captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141): pertanto non era neppure ipotizzabile l'avvio di una procedura di gara per l'affidamento di che trattasi, tanto più che, sotto altro profilo, l'Acquedotto Pugliese S.p.A., al di là della forma privatistica, ha un capitale interamente

pubblico (originariamente attribuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, esercente i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 141 dell'11 maggio 1999, e poi alle regioni Puglia e Basilicata, articolo 4, cui spetta di avviare successivamente la dismissione delle partecipazione con gara ad evidenza pubblica) ed ha una evidente missione di rilevanza pubblica.

L'Acquedotto Pugliese Sp.A., come tale, integra gli estremi dell'organismo di diritto pubblico che è assoggettato all'applicazione della normativa interna e comunitaria sugli appalti da essa affidati a terzi, ipotesi che tuttavia non si rinviene nel caso di specie.

II.1.3. Non può poi dimenticarsi che i provvedimenti impugnati affondano le proprie radici nella obiettiva e non contestata situazione di emergenza socio – economica ambientale della Regione Puglia, di cui all'O.P.C.M. 8 novembre 1994, e che, per effetto dell'O.M. 4 agosto 2000, n. 3077, il Presidente della Regione Puglia era stato nominato commissario delegato con poteri e compiti per far fronte, tra l'altro, all'emergenza nel territorio della regione Puglia in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione, già conferiti al Prefetto di Bari (giusta O.M. 3 marzo 2000, n. 3045), mentre quest'ultimo era stato confermato commissario delegato per il completamento degli

interventi i cui lavori erano in corso nonché quelli relativi a gara dallo stesso aggiudicati ovvero i cui bandi era scaduti o in corso di pubblicazione ed i termini delle offerte fossero scaduti (alla data di pubblicazione dell'ordinanza).

A ciò consegue, per un verso, che, a tutto voler concedere sussistevano anche le ragioni obiettive e speciali per procedere all'affidamento diretto all'Acquedotto Pugliese S.p.A. degli interventi di cui alle impugnate ordinanze, mentre per altro verso non vi è alcun ragionevole dubbio sulla competenza del Prefetto di Bari, quale commissario delegato, ad emanare i provvedimenti impugnati, inerenti al completamento ed alla messa in funzionamento di opere in relazione alle quali proprio l'Acquedotto Pugliese aveva svolto le funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile dei procedimenti (circostanze queste ultime che non sono mai state contestate dalla controparte).

D'altra parte dalla lettura della convenzione in data 6 luglio 2001 emerge plasticamente che i commissari delegati, ognuno per quanto di propria competenza, hanno inteso affidare all'Acquedotto Pugliese S.p.A. la gestione delle opere da loro realizzate ed ultimate ai fini dell'espletamento del servizio di fognatura e/o depurazione, nonché il completamento, l'adeguamento e/o l'ampliamento delle stesse opere in conformità della normativa richiamata in premessa e che del tutto ragionevolmente il Prefetto di Bari, confermato commissario delegato, era da ritenersi competente per le opere

di completamento e adeguamento di opere che egli stesso aveva provveduto a far realizzare, quale unico soggetto competente fino all'entrata in vigore dell'O.M. 4 agosto 2000, n. 3077.

III. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte gli appelli, previa riunione, devono essere accolti, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Melendugno.

La peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello proposti rispettivamente dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., dalla Regione Puglia e dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza socio – sanitaria ambientale (O.M. 3077 del 4 agosto 2000), dal Prefetto di Bari, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza in materia delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Puglia (O.M. n. 3077 del 4 agosto 2000), dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Interno, nella qualità di delegato per il coordinamento della protezione civile e dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti avverso la sentenza del Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, sez. I, n. 180 del 5 febbraio 2002, li riunisce e li accoglie e, per l'effetto, in riforma della stessa, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Melendugno.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2007, con la partecipazione dei seguenti magistrati:

Giovanni	VACIRCA	- Presidente
Pier Luigi	LODI rel. est.	- Consigliere
Bruno	MOLLICA	- Consigliere
Sandro	AURELI	- Consigliere
Vito	CARELLA	- Consigliere
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Pier Luigi Lodi		Giovanni Vacirca

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria

Il 01/10/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dott. Antonio Serrao